



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione da xxxxxxxxxxxxxxxx e
xxxxxxx entrambi residenti in xxxxxxxxxxxx con l'ausilio dell'Organismo di
Composizione della Crisi costituito presso xxxxxxxxxxxxxxxx;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter 1.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;
ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;
ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque
anni;
ritenuto che è stata depositata la documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni;
ritenuto che i debitori hanno dichiarato che l'importo mensile necessario al mantenimento
della famiglia ammonta ad xxxxxxxx per cui tutte le entrate in eccedenza a detta somma
dovranno essere destinate alla liquidazione;
ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante
specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili; ritenuto
che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di
Composizione della Crisi costituito presso xxxxxxxxxxxxxxxx;

P.Q.M.
NOMINA

il dott. xxxxxxxxxxxxxxxx, quale liquidatore;

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it,
con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

DISPONE

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 ed autorizza il liquidatore all'apertura di
un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia
immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti
locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della
procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà
conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;





ORDINA

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 27/10/2021

Il Giudice
Laura Messina

